

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5606

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONELLO, FOLENA, SANFILIPPO, LUCENTI, FINOCCHIARO FIDELBO, MANGIAPANE, LAURICELLA, MANNINO ANTONINO, SINATRA**

*Presentata il 17 aprile 1991*

Norme in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990, per l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e privati, e per il recupero e consolidamento del barocco del Val di Noto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come tutti ricorderete, nel dicembre 1990, la Sicilia sud-orientale è stata sconvolta da una serie di gravi scosse sismiche, che hanno provocato vittime e danni notevoli.

Già a fine ottobre, la stessa zona aveva avvertito un'altra scossa, con epicentro in mare, che aveva ricordato alle popolazioni di quella parte dell'isola come sia sempre incombente la minaccia di un terribile cataclisma, come purtroppo gli scienziati preannunciano, destinato a sconvolgere di nuovo quella zona, come già accadde nel terribile gennaio 1693.

La zona è fra le più a rischio d'Italia ed è fra le più ricche della Sicilia non solo economicamente, bensì anche per le importanti vestigia archeologiche e i monumenti di varie epoche che vi si trovano.

Solo per tutti si ricorda la straordinaria fioritura barocca che rivestì quelle zone sconvolte appunto dal sisma del 1693.

Quella zona della Sicilia annovera anche il più grande vulcano d'Europa, l'Etna, e quindi oltre ad avere il rischio sismico che già tanti lutti e rovine ha portato nei secoli, si trova a dover avere a che fare con un attivo vulcanismo.

Da anni si parla di un vasto programma di stanziamenti per l'adeguamento antisismico degli edifici, a cominciare da quelli pubblici. Addirittura già dal 1985 la commissione grandi rischi aveva proposto, per cominciare, uno stanziamento decennale di lire 20.000 miliardi necessari ad intervenire nella Sicilia sud-orientale. Ma niente è stato fatto.

Né il recente terremoto, che avrebbe potuto essere più grave, sembra aver smosso le acque più di tanto.

La zona, inoltre, da Augusta a Ragusa vede insediati un gran numero di stabilimenti chimici dove si raffina circa il 40 per cento del petrolio importato, e per questo è sottoposta anche ad un gravissimo rischio ambientale. Rischio sismico e rischio chimico debbono pertanto essere prevenuti e, per quanto possibile, eliminati.

Il Governo ha emanato un terzo decreto-legge per le necessità più urgenti, stanziando complessivamente lire 166 miliardi, rimandando ad un futuro che non si sa quanto prossimo il piano di ricostruzione. La verità è che sul terremoto della Sicilia pesano gli scandali e le ruberie dell'Irpinia. Ma la Sicilia merita la fiducia e la solidarietà che si darebbero e che si sono date ad altre zone del Paese colpite da calamità.

Le popolazioni siciliane colpite dal sisma meritano l'attenzione e gli interventi necessari.

Bisogna ricostruire, ridare una casa a chi l'ha perduta, restituire le scuole e tanti altri edifici ai cittadini.

Grande è la rabbia e lo scollamento fra i cittadini e le istituzioni deputate ad intervenire. Migliaia di cittadini sono sfiduciati e disperati.

Bisogna intervenire, presto e bene. E per non ripetere gli errori del passato questa proposta di legge vuole innovare, nel senso che debbono essere gli stessi cittadini i protagonisti della ricostruzione.

È possibile intervenire in questo senso. Non c'è solo l'Irpinia o il Belice nelle esperienze di ricostruzione nel nostro Paese.

L'esempio degli interventi di ricostruzione e riparazione degli edifici colpiti

dal sisma nel 1984 a Zafferana Etnea viene portato come un caso di trasparenza e celerità ed è richiesto a gran voce da migliaia di cittadini delle zone colpite dal terremoto di S. Lucia.

Pertanto l'articolo 1 obbliga la Regione Siciliana, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, ad elaborare il piano di ricostruzione e di salvaguardia ambientale nella Sicilia sud orientale.

L'articolo 2 stabilisce i fini del piano, e cioè la prevenzione antisismica degli edifici pubblici, la ricostruzione o la riparazione degli edifici pubblici danneggiati, i servizi della protezione civile, la ripresa delle attività produttive, la verifica di sicurezza degli impianti chimici e il loro adeguamento al massimo rischio sismico, l'analisi della situazione della viabilità e dei collegamenti nella zona in previsione di una calamità futura e la delimitazione delle aree interessate.

Il piano è finanziato con una quota dei trasferimenti alla Regione siciliana, ai sensi della legge 1° marzo 1986 n. 64.

L'articolo 3, relativo agli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici di privati danneggiati dal sisma prevede semplicemente che sia applicata la disciplina contenuta nell'ordinanza n. 921 del 13 marzo 1987 del Ministro per il Coordinamento della protezione civile, con i dovuti adattamenti, e a tal fine il fondo per la protezione civile è incrementato di 350 miliardi annui.

L'articolo 4 autorizza i giovani di leva delle zone interessate a svolgere il servizio civile, previa convenzione tra i comuni della zona e il Ministero della difesa.

L'articolo 5 prevede la possibilità per i privati che vogliano adeguare le loro abitazioni alle norme antisismiche di ottenere mutui dalla Cassa depositi e prestiti con le modalità della cosiddetta legge «Goria».

L'articolo 6 assegna un contributo triennale alla Sicilia per la salvaguardia del barocco del Val di Noto.

Infine l'articolo 7 provvede alla copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione siciliana, d'intesa con le amministrazioni dello Stato e con gli enti locali interessati, elabora il piano di ricostruzione e di salvaguardia ambientale conseguente al terremoto del dicembre 1990.

### ART. 2.

1. Il piano di cui all'articolo 1 ha per fine la prevenzione antisismica degli edifici pubblici, la ricostruzione o il riattamento delle strutture edilizie di proprietà pubblica, il potenziamento dei servizi di protezione civile, la ripresa delle attività produttive danneggiate, la verifica della sicurezza degli impianti chimici delle zone industriali e il loro adeguamento al massimo rischio sismico prevedibile, nonché l'analisi della funzionalità e adeguatezza della viabilità e dei collegamenti in caso di grave calamità nella Sicilia sud orientale e gli interventi necessari a garantire la sicurezza delle popolazioni.

2. Il piano delimita l'area, i danni, gli obiettivi, le risorse e i tempi di attuazione, nonché la ripartizione degli oneri finanziari fra Stato e regione.

3. Il piano è adottato dalla Giunta regionale e approvato dall'assemblea regionale siciliana.

4. Il piano è finanziato con una quota non superiore a lire 2.000 miliardi nel triennio, utilizzando i finanziamenti provenienti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

### ART. 3.

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gaz-*

*zetta Ufficiale* il Ministro per il coordinamento della protezione civile elabora il programma di interventi per la ricostruzione e la riparazione degli edifici privati distrutti o danneggiati dal sisma.

2. Per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina degli interventi nel comune di Zafferana Etnea colpito dai terremoti del 19 e 25 ottobre 1984, nel comune di Acireale colpito dai terremoti del giugno 1984 e dicembre 1985 e nei comuni della Sicilia orientale colpiti dai terremoti del dicembre 1985 e gennaio 1986, contenuta nella ordinanza n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987.

3. A tal fine il Fondo per la protezione civile è incrementato di lire 350 miliardi annui nel triennio 1991-1993.

#### ART. 4.

1. Per i tempi di attuazione previsti nel piano di cui all'articolo 1, il Ministro della difesa autorizza i giovani di leva residenti nella zona, a prestare servizio civile nell'ambito dell'opera di ricostruzione e nei servizi sociali, in rapporto alle richieste presentate dagli enti locali che stipulino apposite convenzioni con il Ministero.

#### ART. 5.

1. Al fine di ridurre la vulnerabilità sismica di edifici privati siti nei comuni classificati sismici nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, i proprietari di detti immobili, qualora intendano procedere a proprie spese all'adeguamento antisismico, beneficiano di contributi, erogati con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891.

2. Per il triennio 1991-1993 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui fino a lire 90 miliardi.

ART. 6.

1. Ai fini del recupero e del consolidamento del patrimonio storico e monumentale del barocco del Val di Noto è concesso alla Regione siciliana un contributo di lire 1000 miliardi nel triennio 1991-1993.

ART. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 4.000 miliardi nel triennio 1991-1993, si fa fronte con gli stanziamenti previsti, per il medesimo triennio, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ».